



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA

DETERMINA SG. N. 1/2022

OGGETTO: Fornitura DPI (mascherine FFP2. **Determina a contrarre e di aggiudicazione.** Cap. 2287 previsto per “*Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio restauro mobili - noleggio macchine e impianti*”. **CIG: Z4234CC331**

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la L. 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto l'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 recante il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa;

Visto il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreti P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10/12 novembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 1 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135), che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 1, comma 3 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135) che, in assenza di Convenzione Consip, consente alle amministrazioni pubbliche, in caso di motivata urgenza, di procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta Convenzione;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato con D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;

Visto l'art. 29, comma 1, del D.lgs 18.04.2016, n. 50, in base al quale: “tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori ed opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013, recante prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, e, in particolare, l'art. 4 n. 3, nella parte in cui dispone che per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate all'art. 3 della deliberazione medesima;

Visto l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18/04/2016 n. 50, in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l'art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Vista la Direttiva 19.06.2017 n.3/2017 (prot. 8723/2017) del Segretario Generale della Giustizia



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA

Amministrativa, recante disciplina per l'acquisizione di beni, servizi e lavori d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 26 del 01/03/2018 e successivamente con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

Viste le direttive governative in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che prevede, tra l'altro, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) del tipo FFP2 in occasione di eventi aperti al pubblico che si svolgano al chiuso;

Vista la nota del Segretario Generale n. 919 del 10 gennaio 2022 recante l'uso dei DPI del tipo FFP2 in occasione delle celebrazioni delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio;

Ravvisata la necessità, sentito il Consegnatario, di procedere all'acquisizione della fornitura di mascherine FFP2, nella misura di 350 pezzi, per le finalità sopra evidenziate;

Atteso che l'Ufficio ha provveduto ad effettuare una ricerca di mercato, nel rispetto del principio della rotazione dei fornitori, per l'acquisizione della sopra dettagliata fornitura orientata verso operatori locali, al fine di garantire la sollecita esecuzione della stessa;

Visto il preventivo di spesa dell'11.01.2022 prodotto dalla Ditta “GENELAB S.R.L.”, con sede legale in Via G. Sacconi n. 26, 06132 Perugia (PG), c.f. e p. i.v.a. 01946930540, su richiesta dell'Ufficio, recante l'offerta di euro 175,00, oltre i.v.a.;

Dato atto che nella Sezione “Pubblicazioni” del sito dell'ANAC non vi sono determinazioni dei costi standardizzati per questo tipo di servizi;

Preso atto che l'importo oggetto della prestazione è inferiore ad euro 5.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);

Ritenuto opportuno, in relazione all'entità della fornitura ed all'indifferibilità e urgenza dell'acquisizione, avvalersi delle procedure semplificate di aggiudicazione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 D.lgs. 50/2016;

Acquisito il CIG: Z4234CC331;

Dato atto che l'Ufficio provvederà a richiedere contestualmente le dichiarazioni inerenti il rispetto del piano anticorruzione e di tracciabilità dei flussi finanziari della legge 13 agosto 2010, n. 136, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;

Acquisito il DURC della Ditta, regolare con scadenza al 16.02.2022;

Precisato che la Ditta, in alternativa alla cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha dichiarato la disponibilità a fornire una prestazione aggiuntiva, consistente nella fornitura omaggio di ulteriori n. 10 mascherine FFP2;

Atteso che la spesa da sostenere risulta congrua rispetto ai correnti valori di mercato, nonché funzionale al buon andamento della struttura;



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA

Evidenziato che il relativo onere economico per l'Ufficio andrà a gravare sul Cap. 2287 previsto per *“Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio restauro mobili - noleggio macchine e impianti”*, E.F. 2022, piano di gestione n. 21, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Ritenuto di accordare sin da ora l'esonero dalla garanzia definitiva, di cui all'art. 103 comma 11, secondo periodo del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ove la Ditta fornisca la richiamata prestazione aggiuntiva;

DETERMINA

- 1) Di procedere, per quanto in premessa, all'acquisizione della fornitura di n. 350 mascherine FFP2, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017, alla Ditta **“GENELAB S.R.L.”**, con sede legale in Via G. Sacconi n. 26, 06132 Perugia (PG), c.f. e p. i.v.a. 01946930540, con stipulazione di contratto attraverso corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, **per un importo fissato in euro 175,00 (centosettantacinque/00), oltre i.v.a., pari ad euro 183,50, i.v.a. inclusa.**
- 2) Di esonerare la Ditta **“GENELAB S.R.L.”** dalla prestazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la stessa si dichiari disponibile a fornire gratuitamente ulteriori n. 10 mascherine FFP2.
- 3) Di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Francesca Bianconi - Area III – F5.
- 4) L'affidamento è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 della L. 136/2010 ed è condizionato al possesso dei requisiti generali di idoneità professionale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Al pagamento si provvederà con imputazione della spesa sul Capitolo di spesa n. 2287 previsto per *“Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio restauro mobili - noleggio macchine e impianti”*, voce analitica *“Spese per Covid_19”*, E.F. 2022, piano di gestione n. 21.
- 6) Ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.

Perugia, 17 gennaio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi E. Casamassima